

Decreto Legge n° 169 del 05/06/1993
Disposizioni urgenti per i lavoratori del settore dell'amianto.

Doc. **293B0169.900** di Origine **Nazionale**
e pubblicato/a su : **Gazzetta Ufficiale Italiana n° 130 del 05/06/1993**

riguardante :
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
SICUREZZA E IGIENE DEL LAVORO
Igiene del lavoro
Igiene del lavoro
Amianto
Amianto

SOMMARIO

NOTE

TESTO

Art. 1.
Art. 2.

- § -

NOTE

Art. 1, comma 1: è stato così modificato dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271.
Art. 1, comma 1- bis: è stato aggiunto dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271
Art. 1, comma 2: è stato sostituito dalla legge di conversione 4 agosto 1993, n. 271.

- § -

TESTO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per i lavoratori del settore dell'amianto;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 4 giugno 1993;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del bilancio e della programmazione economica;

E M A N A

il seguente decreto-legge:

Art. 1.

1. Il comma 8 dell'articolo 13 della legge 27 marzo 1992, n. 257, è sostituito dal seguente:

" 8. Per i lavoratori [dipendenti dalle imprese che estraggono amianto o utilizzano amianto come materia prima, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite o dismesse,] che siano stati esposti all'amianto per un

periodo superiore a dieci anni, l' intero periodo lavorativo soggetto all' assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali derivanti dall' esposizione all' amianto, gestita dall' INAIL, è moltiplicato, ai fini delle prestazioni pensionistiche, per il coefficiente di 1,5."

1- bis. All' articolo 13, comma 7, della legge 27 marzo 1992, n. 257, le parole: "per i dipendenti delle imprese di cui al comma 1, anche se in corso di dismissione o sottoposte a procedure fallimentari o fallite," sono sostituite dalle seguenti: "per i lavoratori";

2. Ai maggiori oneri derivanti dall' attuazione del comma 1, valutati in lire 35 miliardi per l' anno 1994 e in lire 37 miliardi per l' anno 1995, si provvede entro i limiti indicati, mediante parziale utilizzo delle proiezioni, per gli anni medesimi, dell' accantonamento relativo al Ministero del lavoro e della previdenza sociale iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l' anno 1993.

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.